

CONTRIBUTO UNIFICATO



10731/13

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RENATO RORDORF	- Presidente -	
Dott. ALDO CECCHERINI	- Consigliere -	R.G.N. 30506/2006
Dott. SERGIO DI AMATO	- Consigliere -	Cron. 10731
Dott. RENATO BERNABAI	- Consigliere -	Rep. 1806
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO	- Rel. Consigliere -	Ud. 11/04/2013

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 30506-2006 proposto da:

MASSOLA ENNIO (C.F. MSSNNE55B08A182F),
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE
MAZZINI 8, presso l'avvocato CRIMI GIUSEPPE, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato
STROZZI SANDRO, giusta procura in calce al ricorso;

- **ricorrente** -

contro

FALLIMENTO S.D.F. CAFFE' GAUGUIN DI FRANCA MEDA E
MASSOLA ENNIO, NONCHE' DEI SOCI ILLIMITATAMENTE

Fallimento
in
estensione-
Litisconsorzio
necessario
con i
creditori
istanti-
Necessità.

R.G.N. 30506/2006

Cron. 10731

Rep. 1806

Ud. 11/04/2013

PU

2013

608

h

RESPONSABILI FRANCA MEDA E MASSOLA ENNIO, NON SOLO
CAFFE' S.R.L., BARBIERI LORENZO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1344/2006 della CORTE
D'APPELLO di TORINO, depositata il 03/08/2006;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 11/04/2013 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato GIUSEPPE CRIMI
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

IL CASO.it

h

Svolgimento del processo

La Corte d'appello di Torino, con sentenza 27/6-3/8/2006, ha respinto l'appello proposto da Massola Ennio avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria del 10/6/03, dichiarativa del fallimento d'ufficio del Massola in estensione del fallimento di Meda Franca, quale socio della ritenuta società di fatto tra i due, per l'esercizio del "Caffè Gauguin".

Il Tribunale, in sede di reclamo ex art.308 c.p.c., aveva confermato la pronuncia di estinzione, resa dal G.I. nel giudizio di opposizione promosso dal Massola, avendo questi provveduto oltre il termine perentorio fissato dal giudice alla disposta integrazione del contraddittorio con i creditori istanti dell'originaria dichiarazione di fallimento dell'impresa, in allora apparsa come individuale.

La Corte d'appello, nello specifico, ha aderito al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale, nel giudizio di opposizione all'estensione del fallimento al socio illimitatamente responsabile, ai sensi dell'art.147 l.f., sono litisconsorti necessari i creditori su istanza dei quali è stato in origine dichiarato il fallimento poi esteso; ha rilevato che non si tratta di operare un'interpretazione analogica degli artt.147 l.f. e 102 c.p.c., dovendosi prendere atto del carattere sostanzialmente unitario, pur nella distinzione dei patrimoni, del fallimento sociale e personale dei soci, da

cui l'indispensabile partecipazione ex art.18, 3° comma l.f., al giudizio di opposizione del creditore, in base al cui ricorso è stato dichiarato l'iniziale fallimento.

Avverso detta pronuncia ricorre il Massola, sulla base di tre motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Motivi della decisione

1.1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia l'erronea interpretazione degli artt. 147 e 18 l.f., anche in relazione all'art.12 delle preleggi, e la carenza e/o contraddittorietà della motivazione.

Secondo il ricorrente, la locuzione "creditore richiedente", di cui all'art.18, 3° comma l.f., si riferisce logicamente alla specifica richiesta che esso creditore ha proposto o al fallimento originario, o a quello in estensione, o ad entrambi se di entrambi è stato l'istante; paradossalmente, con l'interpretazione adottata dalla Corte del merito, si dovrebbe pervenire ad escludere dal litisconsorzio il creditore che ha chiesto l'estensione; a diversa conclusione forse potrebbe condurre l'uso dell'analogia, che nel caso non ha alcuna ragione d'essere, perché non vi è alcuna lacuna normativa.

Secondo il ricorrente, il richiamo, da parte della pronuncia 10693/2005, alla sentenza della Corte cost. 142/1970, non apporta alcun sostegno alla tesi contrastata, non avendo



detta pronuncia preso in considerazione il "creditore richiedente", ma la diversa categoria dei "creditori interessati", ed anzi consente di distinguere il creditore che ha chiesto il fallimento da quello che ne chiede l'estensione, che possono anche essere diversi.

1.2.- Col secondo mezzo, il ricorrente denuncia l'erronea interpretazione degli artt.147 e 18 l.f., anche in relazione agli artt. 12 e 14 delle preleggi ed all'art. 102 c.p.c., e carenza e/o contraddittorietà della motivazione.

Secondo il Massola, la Corte del merito ricorre all'analogia vietata dagli artt.12 e 14 delle preleggi; il principio enunciato dall'art.102 c.p.c. non riguarda affatto il caso in questione, e l'art.18 l.f., prescrivendo la partecipazione al giudizio di opposizione dei creditori istanti, non si richiama al litisconsorzio sostanziale, ma processuale, il cui carattere eccezionale ne impedisce l'estensione.

Inoltre, continua il ricorrente, in caso di revoca o annullamento della sentenza estensiva del fallimento, è da ritenere che il creditore si difenderebbe deducendo di non avere mai richiesto il fallimento del soggetto fallito in estensione.

1.3.- Col terzo mezzo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt.24 e 111 Cost., nonché il vizio di omessa motivazione.

Secondo il Massola, nella specie si è ritenuto di estendere il caso previsto nel 2° comma dell'art. 147 l.f. ad un'ipotesi diversa, in quanto la pretesa esistenza della società di fatto non ha preceduto, ma, se mai, seguito l'asserita esistenza di un socio di fatto, e solo un'interpretazione analogica dell'art.147 l.f. può applicarsi alla ditta individuale: tutte queste forzature interpretative sono in contrasto con il principio del giusto processo di cui all'art.111 Cost., e la sanzione dell'estinzione del giudizio prevista dall'art.307 c.p.c. comporta, nel caso del fallito, conseguenze che lo pongono in una condizione di profonda diseguaglianza rispetto ai casi ordinari.

2.1.- I tre motivi del ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente collegati, sono infondati.

Il ricorrente intende contrastare l'interpretazione costante di questa Corte, che riconosce la qualifica di litisconsorti necessari agli istanti del primo fallimento, di società di persone o imprenditore individuale, che venga poi esteso ad altri soci illimitatamente responsabili, dei quali non era stato dichiarato il fallimento, ovvero ad una società ed ai suoi soci illimitatamente responsabili, qualora risulti che l'impresa, della quale era stato dichiarato il fallimento, era collettiva e non individuale.



A base del proprio argomentare, il Massola sostiene che tale tesi è basata sull'interpretazione analogica del riferimento al "creditore richiedente" dell'art.18, 3° comma, l.f., non consentita sia per la lettera della norma che per l'interpretazione logica della stessa, per poi argomentare sulla non estensibilità del litisconsorzio sul piano processuale.

A riguardo, va rilevata l'infondatezza dell'assunto di fondo della tesi del Massola, atteso che, come efficacemente argomentato nella pronuncia 10693/2005, non si dà nella specie alcuna interpretazione analogica.

Ed invero, l'art. 147, 3° comma l.f., secondo cui l'opposizione alla dichiarazione di fallimento viene proposta a norma dell'art.18, opera in relazione a tutte le fattispecie dell'art.147 medesimo, e, con detto richiamo, pone il fondamento normativo della partecipazione necessaria al giudizio del "creditore richiedente", che, come osserva la pronuncia 10693/2005, prima della sentenza della Corte cost. 142/1970, consentiva la dichiarazione del fallimento in estensione solo d'ufficio, ovvero su istanza del curatore del fallimento già pendente, per cui il richiamo al "creditore richiedente" non poteva che riferirsi ai creditori istanti dell'originario fallimento.

Inoltre, la successiva dichiarazione del fallimento in estensione, in quanto l'originaria istanza di fallimento deve ritenersi riferita a tutti coloro che per legge devono

rispondere del dissesto dell'impresa, non può che ritenersi quale sviluppo dell'iniziale istanza, sì che anche sul piano logico si giustifica la partecipazione dei creditori istanti per il primo fallimento, senza con ciò escludere che debbano partecipare al giudizio di opposizione i creditori istanti per l'estensione del fallimento (in tal senso, la recente sentenza 7152/2010, che si è pronunciata anche per l'applicazione del principio in oggetto nella nuova normativa).

Artificiosa è la deduzione dell'applicazione al caso in oggetto dell'art.147 l.f. in via analogica, per essere stato in origine dichiarato il fallimento di un imprenditore e non di una società, atteso che la norma in oggetto nella sua formulazione letterale e nell'interpretazione costante ricomprende anche detta ipotesi.

Né, a confutare l'orientamento costante sopra riportato, potrebbe essere addotto il possibile inconveniente in punto spese.

Cadono, infine, le argomentazioni che tendono a far valere un'interpretazione costituzionalmente orientata, perché è infondata in radice la tesi di fondo del ricorrente, del ricorso all'interpretazione analogica da parte della costante giurisprudenza in argomento, per quanto sopra argomentato.

3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso.

Non si dà pronuncia sulle spese, non essendosi costituiti gli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, in data 11 aprile 2013

Il Consigliere est.

R. M. Di Vito



Il Presidente

[Signature]
Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO
Arnaldo Casano

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi - 8 MAG. 2013

Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO
Arnaldo Casano

IL CASO.it